



REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
PRIMA SEZIONE PENALE

45479-22

Composta da:

VINCENZO SIANI

- Presidente -

Sent. n. sez. 2428/2022

PALMA TALERICO

CC - 09/09/2022

FRANCESCO CENTOFANTI

R.G.N. 7339/2022

GAETANO DI GIURO

- Relatore -

CARMINE RUSSO

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

[REDACTED]

avverso l'ordinanza del 18/01/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO

udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;  
lette/entite le conclusioni del PG

Letta la requisitoria del dott. Raffaele Gargiulo, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

### RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Torino ha accolto il reclamo(-impugnazione) proposto dal Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Torino, con cui era stata riconosciuta a favore di [REDACTED] la somma di euro 3.544,00 a titolo di risarcimento del danno ex art. 35-ter ord. pen., per detenzione patita in violazione dell'art. 3 Cedu e in particolare per avere il detenuto fruito presso la Casa circondariale di Torino di uno spazio individuale inferiore a mq. 3, previa esclusione dell'ingombro costituito dalla mobilia fissa e dal letto, per 443 giorni. Il Tribunale ha, invero, ritenuto di aderire alle ragioni del Ministero sulla maggiore flessibilità nella misurazione di detto spazio (secondo il criterio utilizzato dalla pronuncia della Corte Edu Mursic vs. Croazia, con cui si erano temperate le rigide conclusioni cui era giunta la sentenza della medesima Corte Torregiani c. Italia), sottolineando a tale riguardo come non sia unanimemente condivisa la posizione assunta con l'orientamento ancora più restrittivo della Corte di cassazione, secondo cui nello spazio minimo da garantire *pro capite* nella cella collettiva non vada computato come spazio disponibile non solo quello relativo al locale adibito ai servizi igienici, ma anche quello occupato dagli arredi fissi od ingombranti, ivi compreso il letto. Ha, inoltre, ritenuto di attenersi ad una maggiore flessibilità anche nella considerazione dei fattori compensativi, rilevando a tale riguardo che nei 427 giorni di condivisione con altro detenuto Hammioui è stato in regime aperto, con possibilità di permanenza all'aria aperta per 7 ore e 45 minuti giornalieri e di frequentazione della palestra per 3 ore giornaliere, svolgendo attività lavorativa per 58 giorni.

2. Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, [REDACTED] che censura il provvedimento impugnato per violazione di legge e in particolare per inosservanza del disposto dell'art. 3 Cedu, come interpretato dalla giurisprudenza consolidata della Corte europea, in ordine sia alla determinazione dello spazio detentivo minimo che alla sussistenza di idonei fattori compensativi.

Quanto al primo profilo il ricorrente rileva che secondo la ormai univoca giurisprudenza della Corte Edu, recepita dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 6551 del 2021, lo spazio minimo detentivo deve assicurare il normale movimento del detenuto ed è quindi al netto, oltre che dei servizi igienici, degli arredi fissi al suolo e tra questi anche il letto a castello e l'armadio. Sottolinea, pertanto, come il Magistrato di sorveglianza con la decisione



12

erroneamente annullata dal Tribunale di sorveglianza avesse correttamente calcolato la superficie residua disponibile nel periodo in esame.

Quanto al profilo dei fattori compensativi, rileva il ricorrente che la pronuncia delle Sezioni Unite appena menzionata osserva che nei casi di spazio vitale disponibile inferiore ai 3 metri quadri (in presenza, dunque, di una forte presunzione di violazione del parametro convenzionale) nell'ipotesi di regime cd. "semiaperto" detti fattori (1) breve durata della detenzione, 2) sufficiente libertà di movimento al di fuori della cella assicurata dallo svolgimento, 3) dignitose condizioni carcerarie) devono ricorrere congiuntamente.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

#### 1. Il ricorso è fondato.

Invero, il Tribunale di sorveglianza nel provvedimento impugnato trascura l'ultima pronuncia delle Sezioni Unite n. 6551 del 24/09/2020, dep. 2021, Ministero della Giustizia, DAP, con cui sono stati affrontate sia la tematica dello spazio individuale minimo detentivo sia quella dei fattori compensativi.

Rileva, invero, detta pronuncia che nella valutazione dello spazio individuale minimo di tre metri quadrati, da assicurare ad ogni detenuto affinché lo Stato non incorra nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti, stabilito dall'art. 3 della Convenzione EDU, così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU, si deve avere riguardo alla superficie che assicura il normale movimento nella cella e, pertanto, vanno detratti gli arredi tendenzialmente fissi al suolo, tra cui rientrano i letti a castello (Rv. 280433 - 01).

Aggiunge, inoltre, che in tema di rimedi risarcitori nei confronti di soggetti detenuti o internati, previsti dall'art. 35-ter ord. pen, i fattori compensativi, costituiti dalla breve durata della detenzione, dalle dignitose condizioni carcerarie, dalla sufficiente libertà di movimento al di fuori della cella mediante lo svolgimento di adeguate attività, se congiuntamente ricorrenti, possono permettere di superare la presunzione di violazione dell'art. 3 della CEDU derivante dalla disponibilità nella cella collettiva di uno spazio minimo individuale inferiore a tre metri quadrati, mentre, nel caso di disponibilità di uno spazio individuale compreso fra i tre e i quattro metri quadrati, i predetti fattori compensativi concorrono, unitamente ad altri di carattere negativo, alla valutazione unitaria delle condizioni complessive di detenzione (Rv. 280433 - 02).

2. Orbene nel caso in esame non solo il Tribunale di sorveglianza muove da criteri di computo dello spazio detentivo minimo individuale non in linea con i criteri sopra indicati, ma nel valutare i fattori compensativi non considera il presupposto della loro congiunta ricorrenza (soffermandosi sulla sola libertà di movimento del detenuto al di fuori della cella).

Ne consegue che il provvedimento in esame deve essere annullato con conseguente rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Torino.



P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Torino.

Così deciso in Roma, il 9 settembre 2022.

Il Consigliere estensore

Gaetano Di Giuro

*Gaetano Di Giuro*

Il Presidente

Vincenzo Siani

*Vincenzo Siani*

DEPOSITATA  
IN CANCELLERIA  
30 NOV 2022  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
*Maria C...*